## COMUNE DI LOCANA

## Provincia di Torino

# Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 17.02.2020

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

#### presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Locana (To) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Locana (To) lì 17 febbraio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

## Sommario

Sommario	3
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	8
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Previsioni di cassa	
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022.	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	17
Verifica della coerenza interna	17
Verifica della coerenza esterna	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	
A) ENTRATE	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	22
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente	23
Proventi dei servizi pubblici	24
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	25
Spese di personale	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	26
Spese per acquisto beni e servizi	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza	
	30
Fondo di riserva di cassa	30
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	31
ORGANISMI PARTECIPATI	32
SPESE IN CONTO CAPITALE	33
INDEBITAMENTO	35
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	37
CONCLUSIONI	39



## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Guercio Nuzio Rosario revisore dei conti del comune di Locana (To) nominato con delibera dell'organo consiliare n. 36 del 27.12.2019;

#### Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che è stato ricevuto in data 05.02.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 31.01.2020 con delibera n. 16,completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 7 febbraio 2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE**

Il Comune di Locana (To) registra una popolazione all'1.1.2019, di n. 1.438 abitanti.



#### **DOMANDE PRELIMINARI**

L'Ente entro il 30 novembre 2019 *ha* aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo venuti meno dal 2020 i controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione, in quanto l'art. 57 comma 2-quater del DI 124/2019 (Decreto fiscale) ha abrogato il primo e il terzo comma dell'art. 216 del TUEL, l'Ente **non è più tenuto alla trasmissione** al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, si rileva che – alla data odierna – l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

<u>L'Ente non ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.</u>

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della I. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente **non si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

#### GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 6 del 17.04.2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 2 del 27 marzo 2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	2.350.567,57
di cui:	
a) Fondi vincolati	205.104,00
b) Fondi accantonati	30.149,25
c) Fondi destinati ad investimento	977.129,35
d) Fondi liberi	1.138.184,97
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.350.567,57

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	2.095.728,50	3.858.652,35	4.349.712,36
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente **non si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Ai fini della determinazione degli equilibri **non sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019, in quanto non presenti.

In occasione del riaccertamento straordinario dei residui non è maturata alcuna quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3 co. 13, d.lgs. n. 118/2011.

#### **BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

## Riepilogo generale entrate e spese per titoli

#### BILANCIO DI PREVISIONE

#### RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI								
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI DELL'ANN	
	*	SI RIFERISCE IL BILANCIO			ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	2022	
	Fondo pluriennale vincolato per spese							
		previsioni di c	ompetenza	. €	. €	- €		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>	previsioni di c	ompetenza	1.193.605,11 €	- с	. 6		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di c	ompetenza	15.105,00€	- €			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)	previsioni di co	ompetenza	· •	. (			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	previsioni di co	ompetenza	- €	· •	- c		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	previsioni di ca	assa	3.858.652,35 €	4.349.712,36€			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria,	250 257 02.6				JUDO SERVENSO STORMON PRO-	Mo-YYDMOSYNAUN	
1110101	contributiva e perequativa			1.276.933,77 € 1.544.206,00 €	1.239.548,74 € 1.508.816,67 €	1.236.499,74 €	1.236.479,74	
TITOLO 2	Tracferimenti correnti							
	rosjemiena corena			271.950,00 € 273.738,50 €	267.500,00 € 271.950,00 €	267.500,00 €	267.500,00	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	69.734,53 € previsione di c	ompetenza	1.311.927,26 €	949.627,00 €	949.627,00 €	949.627,00	
		previsione di c	assa	1.365.132,63 €	1.019.361,53 €			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.271.001,15 € previsione di co	ompetenza	2.713.693.43 €	476 160 92 ¢	95 164 00 6	05.154.00	
				3.083.623,40 €	1.747.162,07 €	33.104,00 €	95.164,00	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
				- 6	- 6	- €	•	
TITOLO 6	Accensione prestiti			132.937,80 € 132.937,80 €	5.011,35 € 5.011,35 €	٠ (	- 1	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			232.405,00 € 232.405,00 €	232.405,00 € 232.405,00 €	232.405,00 €	232.405,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro			1.070.000,00 € 1.446.151,79 €	1.070.000,00 € 1.808.975,57 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00	
OTALE TITOLI				7.009.847,26 €	4.240.253,01 €	3.851.195,74 €	3.851.175,74	
		previsione di Ca:		0.078.133,12 €	0.333.082,19 €			
				8.218.557,37 € 11.936.847,47 €	4.240.253,01 € 10.943.394,55 €	3.851.195,74 €	3.851.175,74	
	TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 5 TITOLO 6 TITOLO 7 TITOLO 9	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  TITOLO 1 Trasferimenti correnti  TITOLO 3 Entrate extratributarie  TITOLO 4 Entrate in conto capitale  TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  TITOLO 6 Accensione prestiti  TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	TITOLO PROLOGIA  DENOMINAZIONE  RESIDUE PRESLITE TERMINO SULLESSICAL PRECEDENTE QUELLO CU SI RIFERISCE IL BILANCIO PROLOGIA  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)  Utilizzo avanzo di Amministrazione  di cui avanzo utilizzato anticipatamente (1)  di cui avanzo utilizzato anticipatamente (1)  previsioni di ci previsioni di ci contributiva e previsioni di ci ci contributiva e previsioni di ci contributiva e previsione di ci	PRIOLOGIA   DENOMINAZIONE   PRESIDUE RESURETIAL TERMINE DELIVERACIO   PRECEDENTE QUELLO CUI   STRIPERISCE IL BILANCIO   STRIPERISCE IL BILANCIO	TITOLO DEMONINAZIONE TRANSCRICTOR STATE PREVISION DESIRITIVE 2019  FORDO philipenale vircolato per spess correnti III provisioni di competenza correnti III previsioni di competenza previsioni di cana previsioni	TITOLO   DENOMINAZIONE   TRANSPORTE QUELLO UNITABLE DE PREVISION DENNINUE   TRANSPORT QUELLO UNITABLE DE PREVISION DENNINUE   TRANSPORT QUELLO UNITABLE DE PREVISION DE COMPETENZA DE	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	

<sup>(1)</sup> Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
(2) indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a). Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres ). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del Digs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità



## BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

тітого	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			· €	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON	CONTRATTO		· <b>c</b>	0,00	. (	
ΤΙΤΟΙΟ 1	SPESE CORRENTI	423.040,75 €	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.213.845,48 €	2.027.604,62 € 0,00	2.010.421,71 € 0,00	2.003.739,06 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	(0,00) 2.543.203,74 €	0,00 2.405.544,97 €	(0,00)	(0,00)
ΤΙΤΟΙΟ 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.304.994,49 €	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.562.283,89 €	764.150,50 € 0,00	385.916,69 € 0,00	385.916,69 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	(0,00) 4.876.247,22 €	0,00 0,00 3.069.144,99 €	(0,00)	(0,00)
ттого з	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 €	9.000,00 €	(0,00)	(0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	131.023,00 €	137.092,89 € 0,00	143.452,34 € 0,00	150.114,99 ( 0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	(0,00) 131.023,00 €	0,00 137.092,89 €	(0,00)	(0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	232.405,00 €	232.405,00 €	232.405.00 €	232.405.00
		0,00	di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00 (0,00)
			previsione di cassa	232.405,00 €	232.405,00 €		
ΤΙΤΟΙΟ 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.100.319,42 €	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	1.070.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	(0,00) 1.768.724,94 €	0,00 2.170.319,42 €	(0,00)	(0,00)
	TOTALE TITOLI	3.828.354,66 €	previsione di competenza di cui già impegnato*	8.218.557,37 €	4.240.253,01 € - €	3.851.195,74 €	3.851.175,74
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.560.603,90 €	8.023.507,27 C		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.828.354,66 €	previsione di competenza di cui già impegnato*	8.218.557,37 €	4.240.253,01 €	3.851.195,74 €	3.851.175,74
			di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.560.603,90 €	. € . € 8.023.507,27 €		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

## Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a opera di sistemazione stradale	
	23.000,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	17.000,00
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse ( da specificare)	0,00
TOTALE	40.000,00

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	17.000,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse: entrate correnti vincolate a opera di sistemazione stradale	23.000,00
Totale FPV entrata parte capitale	40.000,00
TOTALE	40.000,00

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

#### Previsioni di cassa

		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.349.712,36
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.508.816,67
2	Trasferimenti correnti	271.950,00
3	Entrate extratributarie	1.019.361,53
4	Entrate in conto capitale	1.747.162,07
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	5.011,35
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	232.405,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.808.975,57
	TOTALE TITOLI	6.593.682,19
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.943.394,55

	PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020			
1	Spese correnti	2.405.544,97			
2	Spese in conto capitale	3.069.144,99			
3	Spese per incremento attività finanziarie	9.000,00			
4	Rmborso di prestiti	137.092,89			
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	232.405,00			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.170.319,42			
	TOTALE TITOLI	8.023.507,27			
	SALDO DI CASSA	2.919.887,28			

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi *hanno partecipato* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 **non comprende** alcuna cassa vincolata. L'ente **non si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA			
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		4.349.712,36	4.349.712,36	4.349.712,36			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	269.267,93	1.239.548,74	1.508.816,67	1.508.816,67			
2	Trasferimenti correnti	4.450,00	267.500,00	271.950,00	271.950,00			
3	Entrate extratributarie	69.734,53	949.627,00	1.019.361,53	1.019.361,53			
4	Entrate in conto capitale	1.271.001,15	476.160,92	1.747.162,07	1.747.162,07			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00			
6	Accensione prestiti	-	5.011,35	5.011,35	5.011,35			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	232.405,00	232.405,00	232.405,00			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	738.975,57	1.070.000,00	1.808.975,57	1.808.975,57			
	TOTALE TITOLI		4.240.253,01	6.593.682,19	6.593.682,19			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.353.429,18	8.589.965,37	10.943.394,55	10.943.394,55			

	BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA		
1	Spese Correnti	423.040,75	2.027.604,62	2.450.645,37	2.405.544,97		
2	Spese In Conto Capitale	2.304.994,49	764.150,50	3.069.144,99	3.069.144,99		
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
4	Rimborso Di Prestiti	-	137.092,89	137.092,89	137.092,89		
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		232.405,00	232.405,00			
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1.100.319,42	1.070.000,00	2.170.319,42	2.170.319,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.240.253,01	8.068.607,67	8.023.507,27		
	SALDO DI CASSA				2.919.887,28		

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

2 di 39

## Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

#### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.349.712,36			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,0	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.456.675,74	2.453.626,74	2.453.606,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti		4	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al			200		
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.027.604,62	2.010.421,71	2.003.739,06
di cui:			0.00	0.00	0.00
- fondo pluriennale vincolato			0,00 46.178,40	0,00 46.178,40	0,00 46.178,40
- fondo crediti di dubbia esigibilità			46.178,40	46.178,40	40.178,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		137.092,89	143.452.34	150.114,99
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			291.978,23	299.752,69	299.752,69
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRIN COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	CIPI CON	ITABILI, CHE HANN	O EFFETTO SULL'EC	QUILIBRIO EX ARTI	COLO 162,
(2)					W. T.
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)     di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00		
area per estimatorie articipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di					
legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche					
disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				4 7 1 1	
O=G+H+I-L+M			291.978,23	299.752,69	299.752,69

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:

- al finanziamento delle spese in c/capitale.

L'Organo di revisione raccomanda che durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica").

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

#### Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

#### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Il decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui;
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

## Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi, sanzioni e condoni;
- b) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- c) entrate per eventi calamitosi;
- d) alienazione di immobilizzazioni;
- e) accensioni di prestiti;
- f) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
- c) eventi calamitosi e sentenze esecutive;
- e) investimenti diretti e contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi	45.164,00	45.164,00	45.164,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria		180.31	
Canoni per concessioni pluriennali	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre: Proventi da convenzioni per produzione energia e.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale	820.164,00	820.164,00	820.164,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consultazione elettorali e referendarie locali	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive e atti equiparati			
Ripiano disavanzi organismi partecipati			
Penale estinzione anticipata prestiti			
Altre da specificare			
Totale	13.500,00	13.500,00	13.500,00

R

#### La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente:
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

#### VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

### Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

#### Verifica contenuto informativo ed illustrativo del D.U.P. semplificato

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato, è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto delle semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1 Allegato al D.Lgs. 118/2011.

Al riguardo, l'Organo di revisione rileva che, rispetto ai contenuti minimi previsti dal principio 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il documento approvato con delibera di Giunta n. 14 del 31.01.2020 non indica i finanziamenti delle opere di investimento. Pertanto, si raccomanda per l'avvenire di provvedere in tal senso.

#### Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

#### Programma triennale lavori pubblici

Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti possono approvare un DUP semplificato così il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. (Decreto 18 maggio 2018).

Gli importi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

#### Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, anche tale strumento di programmazione è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018.

Al riguardo, si osserva che non esiste alcuna programmazione.

Si precisa che qualora l'Ente non provveda alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne deve dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

#### Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, tale strumento di programmazione previsto dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 può essere inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e la previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

## <u>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</u>

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, anche tale strumento di programmazione è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018.

Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

#### Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, anche tale strumento di programmazione è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018. Al riguardo, si osserva che non viene data l'indicazione di alcuna programmazione.

## Verifica della coerenza esterna

#### Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

## VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

#### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, confermando l'aliquota stabilita con delibera C.C. n. 26 del 19.12.2018 in misura dello 0,4% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 15.000,00.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

#### IMU

L'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	453.000,00	430.079,00	427.030,00	427.010,00
TASI	0,00		Total Control of the	
TARI	293.875,00	293.875,00	293.875,00	293.875,00
Totale	746.875,00	723.954,00	720.905,00	720.885,00

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Al riguardo, l'Organo di revisione rileva che le aliquote dell'IMU applicate rispecchiano quelle dell'anno precedente.

#### TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	293.875,00	293.875,00	293.875,00	293.875,00
Totale	293.875,00	293.875,00	293.875,00	293.875,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 293.875,00, che coincide con le previsioni definitive 2019, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Pertanto, l'Ente **approverà** entro il 30 aprile il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **dovrà** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

#### Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP):
- diritti sulle pubbliche affissioni.



Altri Tributi	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	1	Previsione 2021	Previsione 2022
СР	559,29	500,00	500,00	500,00
TOSAP	10.069,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Diritti sulle pubb. affiss.	970,00	970,00	970,00	70,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.599,08	11.470,00	11.470.00	10.570,00

#### Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI						
IMU	27.791,70	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	27.791,70	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILIT	A' (FCDE)		0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>\*</sup>accertato 2019 e residuo 2019 se approvato il rendiconto 2019

Considerata l'aleatorietà di tali entrate e la loro difficile riscossione, l'Organo di revisione raccomanda, per l'avvenire, di prevedere il fondo svalutazione crediti per le entrate previste dal recupero dell'evasione tributaria.

## Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	29.457,93	0,00	29.457,93
2019 (assestato o rendiconto)	45.164,00	0,00	45.164,00
2020	45.164,00	0,00	45.164,00
2021	45.164,00	0,00	45.164,00
2022	45.164,00	0,00	45.164,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

a

<sup>-</sup> realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le spese di progettazione;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione, nonché di demolizione e di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

#### Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	2.324,00	2.324,00	2.324,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	2.324,00	2.324,00	2.324,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La somma da assoggettare a vincoli riguarda le sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285) e con atto di Giunta n. 12 in data 31.01.2020 la somma di € 2.324,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 100% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010. La quota vincolata è destinata al titolo 1 spesa corrente per l'intero valore.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018, anche se consiglia, per l'avvenire, di applicare ai proventi il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

#### Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

#### Proventi dei beni dell'ente

-					
	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022		
Canoni di locazione	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	739.500,00	739.500,00	739.500,00		
TOTALE PROVENTI DEI BENI	744.000,00	744.000,00	744.000,00		
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00		
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%		

Si precisa, al riguardo, che trattasi di Sovraccanoni sulle concessioni di derivazione dell'acqua Iride B.I.M., Proventi dovuti per la convenzione per la produzione di energia elettrica e Proventi per servizi energetici fotovoltaico, che registrano una riscossione quasi del tutto integrale, anche se si consiglia, per l'avvenire, di applicare ai proventi il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

-2

#### Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	35.988,00	59.200,00	60,79%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	2.982,00	0,00%
Piscina	11.000,00	19.600,00	56,12%
Iniziative riscreative per ragazzi	6.500,00	15.600,00	41,67%
Impianti sportivi	1.200,00	7.500,00	16,00%
Trasporti scolastici	0,00	46.000,00	0,00%
Parcheggi custoditi, parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Illuminazione votiva	0,00	0,00	n.d.
Mercati	0,00	0,00	n.d.
Fiere	0,00	0,00	n.d.
Centri ricreativi	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	54.688,00	150.882,00	36,25%

#### Al riguardo l'Organo di revisione rileva quanto segue:

- ✓ che l'Ente non è obbligato ad assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013 ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge;
- ✓ non risulta applicato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e, pertanto, raccomanda per l'avvenire di procedere alla sua applicazione per garantire l'integrità di tali entrate;
- ✓ <u>si suggerisce, sempre per l'avvenire, di allegare un prospetto alla delibera che determina le tariffe dei servizi a domanda individuale, da cui si possa evincere la percentuale di copertura dei singoli servizi, confrontando i costi e i servizi dei medesimi;</u>



#### B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

	SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA							
	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022			
101	Redditi da lavoro dipendente	498.406,00	481.406,00	481.406,00	498.406,00			
	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.080,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00			
103	Acquisto di beni e servizi	1.100.569,98	1.042.154,11	1.035.380,00	1.035.380,00			
104	Trasferimenti correnti	185.643,50	165.392,00	165.392,00	165.392,00			
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00			
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00			
107	Interessi passivi	75.609,00	69.535,97	63.176,52	56.513,87			
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.666,00	10.668,14	10.670,14	10.670,14			
110	Altre spese correnti	248.271,00	219.618,40	215.567,05	198.547,05			
	Totale	2.155.245,48	2.027.604,62	2.010.421,71	2.003.739,06			

#### Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risulta dichiarato nelle premesse della delibera GC n. 16 del 31.01.2020 con la quale viene approvato lo schema del bilancio di previsione 2020/2022;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 27.369,72, come risultante da specifica dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari in data 7.02.2020;

La spesa indicata comprende l'importo di € 9.000,00 nell'esercizio 2020, di € 9,000,00 nell'esercizio 2021 e di € 9,000,00 nell'esercizio 2022 a titolo di rinnovi contrattuali.

Non viene proposto l'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare in quanto – alla data odierna – non si dispone dei dati necessari.

#### Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha innovato l'art. 3, comma 56 della Legge n. 244 del 2007 fa riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, al limite annuo di spesa fissato nel bilancio di previsione.

Si rileva che il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 20.000,00 per il 2020, euro 20.000,00 per il 2021 ed euro 20.000,00 per il 2022. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), prevede all'art. 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione. In particolare, i commi 55-57, disciplinano l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. B, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

#### Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento, pari al 95% per il 2020 e al 100% a decorrere dal 2021 ai sensi del comma 882 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), secondo cui è possibile scendere il FCDE al 90% del dovuto qualora l'Ente rispetti gli indicatori di cui all'art. 1 c. 859 lettere a) e b).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

## incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (\*) Accertamenti esercizio X

(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

R

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020								
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)			
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.238.469,74	43.869,48	46.178,40	2.308,92	3,73%			
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			
TOTALE GENERALE	1.238.469,74	43.869,48	46.178,40	2.308,92	3,73%			
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.238.469,74	43.869,48	46.178,40	2.308,92	3,73%			
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.			

Esercizio finanziario 2021									
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)				
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				

Esercizio finanziario 2022									
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)				
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.				

#### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 6.079,00 pari allo 0,002% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 6.028,00 pari allo 0,002% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 6.008,00 pari allo 0,002% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.



#### Fondi per spese potenziali

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali. Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali <sup>(1)</sup>:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.321,00	1.321,00	1.321,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.321,00	1.321,00	1.321,00

#### Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

L'Ente non ha accantonato alcun Fondo contenzioso confluito nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato.

#### Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).



#### Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Tale adempimento è dovuto:

- ✓ se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%;
- ✓ se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi).

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Ai sensi del comma 862, il **Fondo di garanzia debiti commerciali**, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

<u>Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, ha verificato che l'Ente:</u>

- ha nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.



## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018.

Nessuna delle società partecipate nell'ultimo bilancio approvato ha presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

### Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

## Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs. 175/2016)

Con provvedimento C.C. n. 37 del 27.12.2019 l'Ente ha provveduto per il 2018 all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Con tale provvedimento vengono dismesse le seguenti partecipate:

- ✓ Provana spa Società in liquidazione: partecipata diretta con una quota dello 0,17. Sono in corso le procedure di liquidazione;
- ✓ Provana Calore spa: partecipata indiretta con una quota dello 0,00001. Sono in corso le procedure di liquidazione.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.

## Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, in quanto non sussistono società controllate, ma solamente partecipate.

## **SPESE IN CONTO CAPITALE**

#### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

## BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	=		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	481.172,27	95.164,00	95.164,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	764.150,50 0,00	385.916,69 0,00	385.916,69 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 282.978,23	- 290.752,69	- 290.752,69	



W = O+Z+S1+S2+T-X1-	X2-Y	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	9000,00	9000,00	9000,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		291.978,23	299.752,69	299.752,69
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		291.978,23	299.752,69	299.752,69

#### Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

		2020	2021	2022
Opere a scomputo di permesso di costruire		0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche		0,00	0,00	0,00
Permute		0,00	0,00	0,00
Project financing		0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

Sai rileva che l'Ente ha in corso l'acquisizione di un terreno a titolo gratuito donato da un privato.

L'ente non intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria.



#### INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, *ha verificato* che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	1.829.000,27	1.684.509,36	1.553.486,36	1.421.404,82	1.277.952,48
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	5.011,35	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	144.490,91	131.023,00	137.092,89	143.452,34	150.114,99
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.684.509,36	1.553.486,36	1.421.404,82	1.277.952,48	1.127.837,49
Nr. Abitanti al 31/12	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
Debito medio per abitante	117142,51%	108031,04%	98845,95%	88870,13%	78430,98%

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

#### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la sequente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	82.143,60	75.609,00	69.535,97	63.176,52	56.513,87
Quota capitale	144.490,91	131.023,00	137.092,89	143.452,34	150.114,99
Totale fine anno	226.634,51	206.632,00	206.628,86	206.628,86	206.628,86

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.



	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	82.143,60	75.609,00	69.535,97	63.176,52	56.513,87
entrate correnti	3.985.400,93	0,00	2.799.049,20	2.455.596,74	2.452.598,74
% su entrate correnti	2,06%	n.d.	2,48%	2,57%	2,30%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.

#### **OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI**

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

#### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

#### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo e il DUP.

#### c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019.

#### d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento.

#### e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

a

#### f) Relativamente alla programmazione

Al riguardo, l'Organo di revisione rileva che, rispetto ai contenuti minimi previsti dal principio 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il documento approvato con delibera di Giunta n. 14 del 31.01.2020 presenta delle carenze informative rispetto all'indicazione dei finanziamenti delle opere di investimento. Si raccomanda, per l'avvenire, di provvedere ad indicare, per ciascun investimento programmato, la fonte di finanziamento dello stesso.

L'Ente **non ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

La programmazione biennale di acquisti di beni e servizi per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018. Al riguardo, si osserva che non viene effettuata alcuna programmazione. Si precisa che qualora l'Ente non provveda alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne deve dare comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 comma 1 Legge 112/2008) è inserito direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, come sancito dal Decreto 18 maggio 2018. Al riguardo, si osserva che non viene effettuata alcuna programmazione.

#### g) Relativamente al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Al riguardo si osserva che lo stesso non è applicato ai proventi da servizi a domanda individuale e sulle entrate per recupero evasione tributaria e, pertanto, considerata l'aleatorietà di tali entrate, si raccomanda per l'avvenire di procedere alla sua applicazione per garantire l'integrità di tali entrate;

#### h) Relativamente ai servizi a domanda individuale

Si suggerisce, sempre per l'avvenire, di allegare un prospetto alla delibera che determina le tariffe dei servizi a domanda individuale, da cui possa emergere la percentuale di copertura dei singoli servizi, confrontando i costi e i servizi dei medesimi;



#### CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

#### L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE